

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MORCELLATORE "PIRANHA" DI PRODUZIONE RICHARD WOLF GMBH – IMPORTO STIMATO € 150.000,00 - (CIG: B055243E29)

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MORCELLATORE “PIRANHA” DI PRODUZIONE RICHARD WOLF GMBH – IMPORTO STIMATO € 150.000,00 - (CIG: B055243E29)

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario”.
- nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI dei nuovi Regolamenti Aziendali da adottarsi in forza dell'entrata in vigore del D. lgs 36/2023, sono da intendersi applicabili, per quanto non incompatibili con tale nuova disciplina, le disposizioni dei Regolamenti Aziendali in vigore attuative del D.lgs 50/2016.

PRESO ATTO che:

- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1175 del 26/11/2018 l'ASL BI ha aggiudicato la fornitura di n° 1 morcellatore completo di accessori e materiale di consumo per 5 anni, a implementazione/completamento del laser chirurgico di produzione Lumenis, mod. "Pulse 100h" per un importo di € 174.606,40 (iva inclusa);
- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018, alla data di adozione del presente provvedimento, i beni oggetto della fornitura di che trattasi non rientrano nelle categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – allo stato attuale non risultano attive convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire né presso la Società di Committenza Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né presso CONSIP S.p.A.
- l'art. 62 del D. lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre per effettuare le procedure di importo superiore le stazioni appaltanti devono essere in possesso di qualificazione;
- ai sensi dell'articolo 63 D.lgs. 36/2023, l'A.S.L. BI è attualmente inserita nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, con il codice 0000191504, per cui autorizzata a procedere

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore all'importo di cui al punto precedente;

- le disposizioni previste dall'art. 1, c. 450 L. 296/2006 come modificato L. 30/12/2018 n. 145 art. 1, c. 130, impongono per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che:

- con note mail del 17/11/2023 e 21/11/2023 la S.S. Logistica e Acquisti ha richiesto alla S.S. Ingegneria Clinica e al Direttore della S.C. Urologia la volontà di continuare ad utilizzare il materiale di consumo e la durata del ciclo di vita dell'attrezzatura;
- con nota mail del 27/11/2023 il Direttore della S.C. Urologia ha indicato i fabbisogni del materiale di consumo per gli anni a seguire;
- con Prot. n. 37687 del 01/12/2023 l'ASL BI ha pubblicato l'avviso volontario per la trasparenza ex ante e consultazione di mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici sul mercato in grado di fornire il materiale di consumo compatibili con il morcellatore "Piranha" di produzione Richard Wolf GmbH e aventi la medesima equivalenza prestazionale;
- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1441 del 07/12/2023 l'ASL BI ha prorogato l'affidamento in essere con la società Polimed S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo per un periodo di 6 mesi e comunque fino alla conclusione della procedura per l'affidamento del nuovo contratto, alle tariffe economiche e alle condizioni in essere per un importo di € 12.500.00 (iva inclusa);
- alla scadenza fissata per il 15/12/2023 della consultazione di mercato Prot. n. 37687 è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico POLIMED S.r.l. con sede in Morano Sul Po (AI);
- con successiva nota mail la S.S. Logistica e Acquisti ha inviato la documentazione tecnica alla S.S. Ingegneria Clinica e al Direttore della SC Urologia per il parere di competenza;
- con comunicazione del 27/12/2023 il Direttore della S.S. Ingegneria Clinica ha comunicato il proprio parere positivo trattandosi di materiale già precedentemente acquistato;

VISTI:

- l'art. 229 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, secondo cui le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° Luglio 2023;
- l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile unico del progetto negli appalti e nelle concessioni;
- il Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017;

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice;
- l'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 14;
- l'art. 225, D.lgs. 36/2023 e il D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 in materia di pubblicazione degli atti di gara.

RITENUTO pertanto:

- di assumere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH, per una durata di 36 mesi con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi, per un importo stimato presunto di € 150.000,00 opzioni incluse;
- di indire conseguentemente procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi mediante la piattaforma telematica MEPA di Consip;
- di invitare alla presente procedura l'operatore economico Polimed S.r.l. che ha manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 37687 pubblicato in data 01/12/2023 sulla piattaforma telematica MEPA di Consip e sul sito istituzionale dell'ASL BI, le cui proposte sono state ritenute idonee a soddisfare le esigenze di codesta Asl;
- di dare atto che l'importo stimato presunto e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

Importo fornitura di materiale di consumo (36 mesi)	Importo presunto per rinnovo 24 mesi e quinto d'obbligo	Valore massimo stimato presunto
€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione "Bandi di gara";
- di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

- di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- di accantonare per imprevisti, per le finalità di cui agli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi) del D.lgs. n. 36/2023, un importo pari al 10% del valore globale stimato dell'appalto, e quindi € 15.000,00;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti

DETERMINA:

- 1) di assumere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH, per una durata di 36 mesi con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi, per un importo stimato presunto di € 150.000,00 opzioni incluse;
- 2) di indire conseguentemente procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi mediante la piattaforma telematica MEPA di Consip;
- 3) di approvare le condizioni contrattuali previste nella lettera di invito e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di invitare alla presente procedura l'operatore economico Polimed S.r.l. che ha manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 37687 pubblicato in data 01/12/2023 sulla piattaforma telematica MEPA di Consip;
- 5) di dare atto che l'importo stimato presunto e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

Importo fornitura di materiale di consumo (36 mesi)	Importo presunto per rinnovo 24 mesi e quinto d'obbligo	Valore massimo stimato presunto
€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00

- 6) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione "Bandi di gara";
- 7) di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse,

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

- 8) di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- 9) di accantonare per imprevisti, per le finalità di cui agli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi) del D.lgs. n. 36/2023, un importo pari al 10% del valore globale stimato dell'appalto, e quindi € 15.000,00;
- 10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 198 in data 16/02/2024

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Ponderano, li 16/02/2024

Prot. n. 6145/24 del 16/02/2024

Spett.le
POLIMED S.r.l.
MORANO SUL PO
15025, Alessandria

OGGETTO: Richiesta di migliore offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH - sulla Piattaforma MEPA di CONSIP (CIG: B055243E29)

1. PREMESSA

Questa Azienda deve provvedere all'acquisto di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH di proprietà dell'Azienda stessa.

Si chiede pertanto a codesto Spettabile operatore economico, di formulare la propria migliore offerta secondo le modalità meglio dettagliate negli articoli successivi e alle seguenti condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B055243E29.

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è l'acquisto di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH di proprietà dell'Azienda, di seguito specificato:

DESCRIZIONE	N° PEZZI ANNUI	CND
SACCA ASPIRATORE M/U 2,5 LITRI	400	A06030499
TRAPPOLA M/U x ISTOLOGICO	210	Z120105
SET TUBI MORCELLATORE M/U	180	A0399
FILTRO MORCELLATORE M/U	40	A0680
LAMA P/U x RESETTORE STORZ	13	Z12080204
LAMA MORCELLATORE M/U x RESETTORE	2	V0103
O-RING BLU x MANIPOLO	11	Z120105

Pagina 1 di 12

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

GUARNIZIONE NERA x VALVOLA	2	Z120105
----------------------------	---	---------

L'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, comprensivo di fornitura e trasporto presso i locali designati e di tutte le opzioni di cui al successivo paragrafo è stimato in Euro 150.000,00 (Iva esclusa) ed è così composto:

- € 75.000,00 periodo contrattuale di 36 mesi;
- € 50.000,00 proroga;
- € 25.000,00 quinto d'obbligo (periodo contrattuale + proroga);

non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.

Durata della fornitura: 36 mesi + 24 mesi proroga.

I quantitativi di cui all'art. 1 (n. pezzi annui) sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili (es. legate alla particolare natura dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie ecc.). L'operatore economico dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni di sorta. I quantitativi effettivi verranno individuati con gli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta in base al reale fabbisogno dell'Azienda.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma MePa di Consip entro le ore 23:59 del 29/02/2024.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare tutti i dispositivi medici descritti per ogni oggetto dovranno possedere le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento e idonei all'uso. Nel caso in cui, durante la validità del contratto, sia applicabile il nuovo Regolamento UE 2017/745, il fornitore sarà tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

- il materiale dovrà essere confezionato a norma di legge, in modo da garantire per il materiale che viene richiesto sterile, il mantenimento della sterilità. I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione ed integrità anche durante le fasi di trasporto e comunque essere in regola con le norme nazionali e comunitarie in vigore.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Tutte le caratteristiche sopra esposte dovranno essere dettagliatamente riportate dagli operatori economici nelle indicazioni contenute nelle schede tecniche e/o tramite specifica documentazione tecnica esaustiva da inserire nella "busta documentazione tecnica".

4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 60 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 per la clausola di revisione dei prezzi, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi

- comma 9:

qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (=20%). In tal caso l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.

- comma 10:

per l'opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura/servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall' ISTAT di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai fini della formulazione dell'offerta codesto operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Si rammenta che per la registrazione è necessario essere in possesso di regolare P.E.C. (Posta elettronica certificata). È parimenti necessario il possesso di regolare firma digitale, per sottoscrivere documenti da inserire a sistema a carico del concorrente.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori economici concorrenti potranno richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura esclusivamente tramite la funzionalità di MePa denominata "Richiesta chiarimenti" entro le ore 23:59 del giorno 16/02/2023.

La Stazione Appaltante renderà disponibili sulla medesima piattaforma le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la presentazione dell'offerta e pubblicate in forma anonima attraverso la medesima funzionalità.

Verranno considerate valide unicamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite il canale presente su MePa. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico dovrà presentare, in lingua italiana, la documentazione di cui ai paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici potranno essere invitati dalla Stazione Appaltante, a mezzo della Piattaforma MePa nella Sezione "Comunicazioni", a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate. In tal caso l'Operatore Economico dovrà produrre quanto richiesto entro 10 giorni consecutivi solari dalla ricezione della richiesta.

A. "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:

- 1) **Domanda di partecipazione** e dichiarazioni a corredo rese a norma del D.P.R. 445/2000", secondo il modello allegato alla presente (Allegato_01_Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo);
- 2) **Documento attestante** il versamento dell'imposta di bollo dell'importo di € 16,00;
- 3) **Documento attestante** il versamento del contributo Anac dell'importo di € 18,00;
- 4) **Visura camerale C.C.I.A.A.**;
- 5) **Copia della presente lettera di invito** firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);
- 6) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale dell'operatore economico - (Allegato_02_Patto_integrità);
- 7) **Dichiarazione flussi finanziari** - Relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del

Pagina 5 di 12

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

13.08.2010 come modificato dalla
L. N° 217 del 17/12/2010, l'operatore economico offerente è tenuta a comunicare,
secondo il modello allegato - (Allegato_03_ Dichiarazione_flussi_finanziari):

- il nr. di conto dedicato;
- le relative coordinate bancarie;
- le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.
- l'operatore economico è esentato ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.
- si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.;

B. "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:

1. schede tecniche, redatte in lingua italiana; tali schede dovranno contenere la marca ed il modello del prodotto;
2. Certificato CE/Dichiarazione di conformità CE secondo la direttiva CE 93/42 e ss.mm.ii. o al Regolamento(UE) 2017/745, dei prodotti offerti;
3. Eventuale ulteriore documentazione tecnica occorrente.


C. "OFFERTA ECONOMICA" redatta utilizzando:

- i. lo schema allegato (Allegato_04_Offerta economica), firmata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi:
 1. codice Identificativo Gara;
 2. prezzo unitario degli elementi offerti, in cifre e lettere, e relativo importo complessivo, comprensivo di spese di consegna ed eventuali altri oneri;
 3. garanzia di 12 mesi;
 4. percentuale dell'IVA applicata;
 5. validità dell'offerta minimo 6 mesi;
 6. oneri aziendali di sicurezza;
 7. ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto;

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

8. importo totale complessivo per 36 mesi con specifica sugli eventuali oneri aziendali;
 9. tempi di consegna dal ricevimento dell'ordine.
- ii. Dichiarazione congruità prezzi ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023, al fine di verificare la congruità dei prezzi l'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente a forniture di beni dello stesso modello di quello proposto di cui è risultato affidatario (allegando il dettaglio delle voci di prezzo).

10. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

La Stazione appaltante procederà all'affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale previa verifica dell'idoneità delle caratteristiche tecniche minime richieste nella presente richiesta di offerta.

Il Contratto di fornitura (Documento di stipula) si intenderà validamente perfezionato al momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

L'operatore economico appaltatore rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre l'A.S.L. dal momento dell'avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando "Beni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

La presente lettera di invito non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell'operatore economico, costituendo la medesima le condizioni particolari del contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.itAZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

La presente lettera di invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

11. TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore.

In particolare, la merce, a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte dell'ASL BI, dovrà essere recapitata al Magazzino Economale dell'ASL BI in Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, e comunque sempre previ accordi con il Reparto utilizzatore.

La merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nelle quantità descritte nell'ordinativo di fornitura;
- entro il termine di 10 giorni effettivi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura;

12. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Operatore Economico.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione dell'operatore economico fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre l'operatore economico stesso dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dall'operatore economico aggiudicatario. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'operatore economico aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

Pagina 8 di 12

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dell'operatore economico aggiudicatario.

13. PENALITA'

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- in misura compresa tra lo 0,3 ‰ e l'1 ‰ dell'importo netto complessivo del contratto, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, sostituzione di materiale non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nonché per ogni evento non conforme di cui all'art. 9.

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'operatore economico aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

L'Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dall'operatore economico aggiudicatario per irregolarità commesse dal medesimo nell'esecuzione del contratto e diversi da penali e/o eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto presso altri fornitori per ritardi nella consegna, verranno detratti da eventuali crediti dell'operatore economico aggiudicatario.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La fatturazione avverrà sulla base dell'ordinativo emesso dall'ASL BI, in seguito alla consegna di quanto **ordinato e superamento positivo del controllo quali-quantitativo**.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria". Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che costituisce grave inadempimento, che deve essere contestato con le modalità di cui all'art. 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023:

- l'omessa collaborazione dell'appaltatore alla stesura definitiva del DUVRI dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto;
- il ritardo nell'avvio del servizio e/o della fornitura rispetto alla data stabilita.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione inviata all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
- in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale;
- in caso di mancato superamento del periodo di prova, se previsto;
- in caso di interruzione non giustificata del servizio o della fornitura, anche parziale;
- in caso di inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità dell'ASL BI;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- in caso di cessione del contratto;
- qualora il Fornitore si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'operatore economico subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;
- qualora, a seguito dell'intervenuta attivazione di strumenti di acquisto più vantaggiosi di cui l'ASL BI sia obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente, il Fornitore non adegui la propria offerta;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge e/o negli atti di gara.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Fermo quanto previsto dall'art. 122, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto potranno anche essere recuperati sul deposito cauzionale definitivo costituito.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Fornitore dovrà comunque assicurare l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio e/o di una fornitura di pubblica utilità.

È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione) e 123 (Recesso) del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, nel caso in cui Consip S.p.A. o altro Soggetto Aggregatore, stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, o si pervenisse ad aggiudicazione da parte di SCR Piemonte per la fornitura di cui trattasi, ovvero, parimenti, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un prodotto avente analoghe caratteristiche e medesima equivalenza prestazionale da parte di altro operatore economico, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Inoltre la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso dovessero intervenire mutamenti di carattere organizzativo, aziendale ed interaziendale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà delle medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

16. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

17. NORME COMUNI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

18. FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'ASL BI e il Fornitore in relazione alla presente procedura di affidamento è competente il TAR Piemonte, mentre per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il Foro di Biella

19. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.Lgs 36/2023, è RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni l'operatore economico potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Elisa Rolando Perino, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153459, e-mail elisa.rolando@aslbi.piemonte.it).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi



LR/er/mz

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Richiesta di migliore offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH – sulla Piattaforma MEPA di CONSIP (CIG: B055243E29)

Il Sottoscritto
nato a il
nella sua qualità di
[eventualmente] giusta Procura generale/speciale allegata n. rep. del
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP via n°
Stato P. IVA
iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di al n.

CHIEDE

- di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto per i seguenti Lotti:
- di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma:

- singolarmente, come:
 - Impresa o Società
 - Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro o fra Imprese artigiane (art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023);
 - Consorzio stabile (art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023);
 - Libero Professionista
 - Associazione professionale
 - altro, specificare

- come membro del Raggruppamento Temporaneo (art. 65, co. 2, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte del seguente Consorzio ordinario di concorrenti (art. 65, co. 2, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte della seguente aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009 (art. 65, co. 2, lett. g) del D.lgs. n. 36/2023):

Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		

Ulteriori informazioni sull'aggregazione

- come G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 65, co. 2, lett. h) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		

Il Soggetto mandatario è

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

DICHIARA

- ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; [o, in alternativa] di voler subappaltare le seguenti prestazioni _____ nella misura del _____ [elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale];
- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse [se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali];

per i Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari costituiti ex art. 68 del D.lgs. n. 36/2023:

1. che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa designata mandataria/capogruppo è:
2. che le imprese mandanti sono:
3. che la prestazione sarà così ripartita:
 Impresa per una quota del %
 Impresa per una quota del %

per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti ex art. 68 del D.lgs. n. 36/2023:

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; di impegnarsi altresì a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane ex art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, esclusi i Consorzi stabili e i Consorzi ordinari

che questo consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:

1. ragione sociale sede codice fiscale.....
2. ragione sociale sede codice fiscale.....

per i Consorzi stabili ex art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023

che questo Consorzio stabile concorre:

- in proprio
- per conto di tutti gli operatori economici consorziati
- per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
 1. ragione sociale sede codice fiscale.....
 2. ragione sociale sede codice fiscale.....

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

Nome completo (Nome e Cognome)	
data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Posizione/Titolo ad agire:	
Residenza:	

Ripetere tante volte quanto necessario

- che in relazione ai soggetti sopra indicati non sussistono le cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 né le cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs. n. 36/2023 [allegare alla presente domanda di partecipazione eventuali dichiarazioni aggiuntive relative alla sussistenza o meno di cause di esclusione automatica o non automatica];
- che l'Operatore economico, in applicazione della L. n. 68/1999 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l'ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;
- Ufficio di competenza _____ Via _____ n. _____
CAP _____ TEL _____ FAX _____ PEC _____;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale n. 350 del 28/07/2022, reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara;
- che il numero seriale della marca da bollo di € 16,00 con la quale assolve al pagamento del bollo ai fini della partecipazione alla presente procedura, la cui copia si allega a sistema, è _____;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: _____; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [oppure] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942;
- ai fini di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (clausola di pantouflage):
- che l'Operatore non ha concluso e si impegna a non concludere, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'ASL BI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
 - che l'Operatore non ha attribuito e si impegna a non attribuire, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti dell'ASL BI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
 - che l'Operatore è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, di possedere le seguenti certificazioni:
_____;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente avente il seguente codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. n. 76/2020: _____;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare il trattamento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023:

di AUTORIZZARE la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto **NON COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE** e pertanto è consapevole che, a seguito di eventuale richiesta formale di accesso agli atti da parte di soggetti concorrenti alla gara in qualità di controinteressati, la Stazione appaltante ne consentirà la visione o l'estrazione di copia;

[oppure]

di NON AUTORIZZARE la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto **COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE nelle seguenti parti:**

(identificare specificando puntualmente tramite l'indicazione numerica di capitoli, paragrafi, pagine, scheda tecnica, disegni etc.....)

- documentazione tecnica: (volume/dossier)

.....

- scheda tecnica:

.....

.....

- planimetrie/disegni tecnici/depliant:

.....

- altro:

.....

.....

IN QUANTO: *(indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale)*

.....

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: *(allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività.....)*

.....

.....

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Allegato_Patto_integrità

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme alla domanda di partecipazione. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G: B055243E29)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste all'articolo 94, e ss. del D.Lgs. 36/2023.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI

Allegato_Dichiarazione_flussi_finanziari
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
 nato a il.....
 nella sua qualità di
 autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
 con sede legale in CAP via n°
 codice fiscale P.ta IVA
 domicilio fiscale:
 Indirizzo Città Prov.
 Tel Fax
 E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti).....

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

 Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

 Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

- Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Richiesta di migliore offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per morcellatore "PIRANHA" di produzione RICHARD WOLF GMBH - sulla Piattaforma MEPA di CONSIP (CIG: B055243E29)

Ragione Sociale Ditta offerente: _____

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO comprensivo di spese di consegna ed eventuali altri oneri	N° PEZZI ANNUI	IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI PRESUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO 36 MESI PRESUNTO
SACCA ASPIRATORE M/U 2,5 LITRI		400		
TRAPPOLA M/U x ISTOLOGICO		210		
SET TUBI MORCELLATORE M/U		180		
FILTRO MORCELLATORE M/U		40		
LAMA P/U x RESETTORE STORZ		13		
LAMA MORCELLATORE M/U x RESETTORE		2		
O-RING BLU x MANIPOLO		11		
GUARNIZIONE NERA x VALVOLA		2		

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PER 36 MESI	
di cui per oneri aziendali	

% IVA	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0

Tempi di consegna dal ricevimento dell'ordine	
--	--

	Offerta n. _____ del _____	
	Firma del Legale Rappresentante	
Allegare documento di identità		